COMUNE DI ERACLEA Città metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 25/03/1999 esecutiva il 05/05/1999 Modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 30/03/2001 esecutiva il 09/04/2001 Modificato con deliberazione di C.C. n.04 del 25/02/2005 esecutiva il 21/03/2005 Modificato con deliberazione di C.C. n.11 del 01/02/2007 esecutiva il 03/03/2007 Modificato con deliberazione di C.C. n.42 del 27/07/2009 esecutiva il 15/08/2009 Modificato con deliberazione di C.C. n.02 del 25/02/2010 esecutiva il 29/03/2010 Modificato con deliberazione di C.C. n.65 del 27/10/2010 esecutiva il 19/11/2010 Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/02/2012 esecutiva il 17/03/2012 Modificato con deliberazione di C.C. n.12 del 29/03/2016 esecutiva il 16/04/2016 Modificato con del. del Commissario straordinario con poteri di C.C. n. 9 del 09/04/2020 Modificato con deliberazione di C.C. n. 06 del 14/03/2024. Esecutiva il 01/01/2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
ART. 3 FORME DI GESTIONE	4
TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE	4
CARCLETATUTE RELICENTE	
CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE	
ART. 4 STATUTO DEL CONTRIBUENTE	
ART. 5 CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI	
ART. 6 CERTEZZA DELLE NORME	
ART. 7 PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI	
ART. 9 COMUNICAZIONI DI ATTI ED INFORMATIVE AL SERVIZIO TRIBUTI	
ART. 10 ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE E DOCUMENTI DI PRASSI	
ART. 10BIS DIVIETO DI DEL BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO	
ART. 10TER PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO	6
CAPO II RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI	A
ART. 11 OGGETTO	
ART. 11 OGGETTOART. 12 CAUSE OSTATIVE	
ART. 13 RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE	
ART. 14 ESIMENTI	
Art. 15 Rinvio.	
CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO	
ART. 16 OGGETTO	
ART. 17 MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO E TERMINI DI RISPOSTA	
ART. 18 PROCEDURA ED ISTRUTTORIA	
ART. 19 EFFETTI	
ART. 20 COMPETENZA	
CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART. 21 OGGETTO DELL'ADESIONE	
ART. 22 AMBITO DELL'ADESIONEART. 23 COMPETENZA	
ART. 24 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	
ART. 25 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	
ART. 26 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	
ART. 27 EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE	
ART. 28 SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO	
ART. 29 CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART. 30 ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO	
ART. 31 MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE	
ART. 33 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	
ART. 34 ABROGATO	
CAPO V AUTOTUTELA	
ART. 35 ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA OBBLIGATORIA	
ART. 36 AUTOTUTELA FACOLTATIVA INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO	
Art. 36bis Responsabilità	
CAPO VI SANZIONI	. 12
ART. 37 SANZIONI	. 12
ART. 38 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ	
APT 39 PROCEDIMENTI SANZIONIATORI	12

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI	12
ART. 40 RISCOSSIONE	12
ART. 41 AGEVOLAZIONI	
ART. 42 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	
ART. 42BIS CONTRADDITTORIO	
ART. 43 ACCERTAMENTO	14
ART. 44 RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI	14
ART. 45 RIMBORSI E COMPENSAZIONI	14
ART. 46 INTERESSI	15
ART. 47 SOSPENSIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO	15
CAPO VII RECLAMO, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE	15
ART. 48 RECLAMO E MEDIAZIONE	15
ART. 49 CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA	
ART. 50 CONCILIAZIONE IN UDIENZA	16
ART. 51 DEFINIZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN CONCILIAZIONE	16
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 52 NORME DI RINVIO	16
Art. 53 Entrata in vigore	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
- 3. I regolamenti che disciplinano nel dettaglio i singoli tributi si applicano in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 2 Definizione delle entrate tributarie

- 1. Sono disciplinate dal presente regolamento **tutte** le entrate tributarie **nonché il canone unico patrimoniale**.
- 2. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - imposta comunale sugli immobili:
 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
 - tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
 - altri tributi previsti dalla legge;

Art. 3 Forme di gestione

- 1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446
- 2. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3. Con deliberazione della Giunta comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
- 4. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.
- 5. Il provvedimento deliberativo con cui viene affidato ad un soggetto terzo la gestione di un tributo, ai sensi del precedente articolo, deve indicare anche il Funzionario Responsabile del controllo di tale gestione.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 Statuto del contribuente

- 1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 5 Chiarezza delle norme regolamentari

- Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
- 2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
- 3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
- 4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 6 Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 7 Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

- 1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - apertura di sportelli nei giorni fissati dall'Amministrazione comunale;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via internet.
- 2. Presso gli sportelli del Servizio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Eraclea.
- 2. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali.

Art. 8 Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune trasmette ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, nel medesimo termine di cui al capo III, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Art. 9 Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Tributi

1. Il Servizio Tributi può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiori a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 Assistenza al contribuente e documenti di prassi

- 1. Il Comune assicura il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione provvedendo a fornire ogni indicazione utile all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore.
- 2. Il servizio è svolto in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per operazioni informatiche e materiale di cancelleria. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di informazione.
- Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.
- 4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il Comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione/comunicazione se regolarmente

sottoscritta e presentata nel modulo inviato dal Comune entro 30 giorni dal suo ricevimento, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.

5. Sono considerati documenti di prassi comunale l'interpello disciplinato al capo III del presente regolamento.

Art. 10bis Divieto di del bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'insanabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto che l'amministrazione comunale eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Art. 10ter Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.

- 1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- 2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
- 3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

CAPO II RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 11 Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Art. 12 Cause ostative

- 1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
- 2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 13 Ravvedimento del contribuente

- 1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi (anche parziale), entro le scadenze previste dalle norme sui singoli tributi, la sanzione è ridotta secondo le previsioni stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche di legge, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- 2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività accertativa del Comune relativa ad annualità diverse da quelle oggetto di regolarizzazione da parte di contribuente.
- 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o del maggiore tributo, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 4. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Art. 14 Esimenti

- 1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
- 2. La nullità della dichiarazione/comunicazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
- 3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del

- tributo o degli interessi legali ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
- 4. Il Comune di Eraclea procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando erroneamente versate al Comune di Eraclea in quanto Comune incompetente.

Art. 15 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 16 Oggetto

1. Il presente capo è emanato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, e dell'articolo 11 della Legge n. 212/2000 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Art. 17 Materie oggetto di interpello e termini di risposta

- 1. I contribuenti possono interpellare l'Amministrazione comunale per ottenere una risposta riguardo fattispecie concrete e personali sui tributi locali relativamente a:
 - a. l'applicazione delle disposizioni regolamentari tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di 90 giorni;
 - b. l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di 120 giorni.
- 2. Non possono formare oggetto di interpello e non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza:
 - a. fattispecie regolamentari sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi;
 - b. richieste su disposizioni generali del tributo per le quali vige la riserva di legge.

Art. 18 Procedura ed istruttoria

- 1. L'interpello può essere presentato dai contribuenti, anche non residenti, e dai soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza all'ufficio del Comune competente alla gestione delle entrate tributarie, contenente:
 - a. dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie:
 - c. l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui al precedente articolo 17 comma 2;
 - d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere inviate le comunicazioni di risposta;
 - g. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato secondo le disposizioni previste dall'articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

L'istanza è corredata dalla documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'stante, utile alla soluzione della risposta.

- 1bis. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata.
 - 2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza ed impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Non assumono valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Commi da 4 a 6 abrogati.

- 7. Qualora non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere e' reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
- 8. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma precedente entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 18bis Inammissibilità delle istanze

- 1. Le istanze di interpello sono inammissibili se:
 - a. sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 18 comma 1;
 - b. non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 18 comma 3:
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 212/2000 e dell'art. 17 comma 2 del presente regolamento;
 - d. hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo e di accertamento alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'art. 18 comma 1bis, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 19 Effetti

- 1. La risposta, scritta e motivata, vincola l'amministrazione comunale con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
- abrogato
- 3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 4. abrogato
- 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 20 Competenza

- 1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
- 2. Il Funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
- 3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21 Oggetto dell'adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e secondo le disposizioni di cui il D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 22 Ambito dell'adesione

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di irrogazione della sanzione del 30% per omesso/parziale/tardivo versamento dell'imposta dovuta.
- 2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
- 3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 23 Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo o titolare di incarico di elevata qualificazione.

Art. 24 Attivazione del procedimento

- 1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima **di emettere e notificare** della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 25.

Art. 25 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

- 1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata o notifica, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e i relativi periodi d'imposta;
 - b) ali elementi e i motivi su cui si fonda l'accertamento con adesione:
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento:
 - e) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione con adesione.
- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4. In caso di mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare gli avvisi di accertamento.

Art. 26 Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
- 2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
- 3. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
- 4. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 27 Effetti dell'invito a comparire

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

- 2. La mancata comparizione del contribuente, salvo giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 28 Svolgimento del contraddittorio

- 1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
- 2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 29 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

- 1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - c) la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 31.

Art. 30 Esito negativo del procedimento

- 1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 28.

Art. 31 Modalità di pagamento e rateizzazione

- 1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. E' possibile versare anche ratealmente, secondo le modalità e termini di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Sulle somme dovute e rateizzate verranno applicati gli interessi legali sulle rate successive alla prima e decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione. Non si decade dall'adesione qualora il versamento della prima rata sia effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni.
 - 3 e 4 abrogati
- 5. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune, entro 10 giorni dal versamento, l'attestazione di versamento. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 6. Il mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro.

Art. 32 Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata.

Art. 33 Effetti della definizione

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione/comunicazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.
- 3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura stabilita dall'art. 2 del D. Lgs. n.218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 abrogato

CAPO V AUTOTUTELA

Art. 35 Esercizio dell'autotutela obbligatoria

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo o titolare di incarico di elevata qualificazione deve procedere in tutto o in parte con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- 2. Il Funzionario responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
- 3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
- 4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona:
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sull'individuazione del tributo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente seggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
- 5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere,
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza;
- 6. 2. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale o decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione
- 7. 3. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
- 8. 4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
- 4. Il diniego, espresso o tacito, all'autotutela è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia.

Art. 36 Autotutela facoltativa Iniziativa del soggetto obbligato

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 35, il Funzionario responsabile del tributo o titolare di incarico di elevata qualificazione può comunque procedere all'annullamento, totale o parziale, degli atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, d'ufficio o su istanza di parte (là dove non sia riscontrabile d'ufficio), anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. #

- soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
- 2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
- 3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria.
- 2. Il diniego espresso all'autotutela è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia.

Art. 36bis Responsabilità

1. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal funzionario ai fini del presente capo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1 della Legge n.20 del 14/01/1994 e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO VI SANZIONI

Art. 37 Sanzioni

- 1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n. 471, 472, 473 sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.
- 2. Ai sensi del comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 472/97, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.

Art. 38 Cause di non punibilità

- 1. La comminazione delle sanzioni è esclusa qualora:
 - la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizione tributarie;
 - la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, intendendosi come tale l'inadempienza che non comporti intralcio all'attività di accertamento del Comune.
- 2. Sono in ogni caso sanzionabili le violazioni dei termini per la presentazione della dichiarazione/comunicazione, le violazioni dei termini per effettuare i versamenti, le omissioni e gli errori nell'indicazione dei dati necessari per l'individuazione del presupposto del tributo.

Art. 39 Procedimenti sanzionatori

1. Le sanzioni per il ritardato o omesso pagamento possono essere irrogate direttamente negli atti di riscossione coattiva, così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 472/97 sul sanzionamento tributario.

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI

Art. 40 Riscossione

- 1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
- 2. La riscossione coattiva dei tributi gestiti direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 oppure può essere affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. Sono attribuite al Funzionario responsabile del tributo la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.
- 4. Non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al limite stabilito per ogni singolo tributi nel relativo regolamento di attuazione;

- 5. Non si procede alla riscossione spontanea quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a € 4,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
- 6. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento, in rettifica o d'ufficio, se l'ammontare dell'atto, comprensivo di imposta, sanzioni amministrative, spese di notifica ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, è inferiore ad € 20,00.=.
- 7. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20.00.=
- 8. abrogato.
- 9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a 49 centesimi.

Art. 41 Agevolazioni

- 1. La Giunta Comunale può deliberare agevolazioni sulle Tariffa Igiene Ambientale e sull'Imposta comunale sulla pubblicità e la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.
- 2. La delibera di Giunta Comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

Art. 42 Attività di verifica e controllo

- 1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
- 2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.
- 3. I controlli vengono effettuati sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

Art. 42bis Contraddittorio

- 1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giustizia tributaria, ad esclusione di quelli indicati al comma 2, sono preceduti a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
- 2. Non sono soggetti al contradditorio tutti gli atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. A titolo esemplificativo vi rientrano gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio per omesso/insufficiente/tardivo versamento derivante da liquidazione di denuncie/dichiarazioni, informazioni e dati comunicati/dichiarati dal contribuente o reperiti direttamente dall'ente (es. MUI, variazioni catastali, variazioni di residenza).
- 3. Per consentire il contradditorio, l'ufficio comunale competente ad emettere l'atto, comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità (es. raccomandata a/r, pec o mail con riscontro di ricevimento, lo schema di atto che intende emettere, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli:
 - eventuali controdeduzioni o presentazione di atti/documenti;
 - di accedere ed estrarre, su richiesta, copia degli atti del fascicolo. L'eventuale estrazione di copie sarà soggetta al pagamento del costo di riproduzione.

L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

- 2. La partecipazione al contradditorio del contribuente è facoltativa e può avvenire mediante:
 - discussione, in presenza o con sistemi telematici, con il personale dell'ufficio competente;
 - inoltro al Comune di controdeduzioni, atti o documenti giustificativi.

Il contribuente può intervenire direttamente o mediante un proprio delegato qualificato (munito di delega valida).

- 3. Il Funzionario responsabile del tributo o titolare di incarico di elevata qualificazione esamina le controdeduzioni/documenti del contribuente e ne tiene conto nell'atto adottato. Nel caso invece ritenga di non accoglierle né darà adeguata motivazione.
- 4. La mancata partecipazione del contribuente al contradditorio:
 - non preclude l'eventuale accertamento con adesione;
 - preclude invece la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Art. 43 Accertamento

- 1. Dopo aver consultato le banche dati a disposizione degli uffici, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione/comunicazione, dai quali possa derivare l'emissione di un provvedimento di accertamento e non vi ostino ragioni d'urgenza, il contribuente deve essere preventivamente invitato a fornire i chiarimenti necessari, o a fornire i documenti mancanti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto (tassa rifiuti, riscossioni coattive, ecc).
- 2. Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio e, per i tributi ove è prevista la figura, dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 44 Rateazione dei debiti non assolti

- 1. Il contribuente che abbia ricevuto avvisi di accertamento e si trovi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà tale da non poter pagare il debito maturato nei termini ordinari, può presentare richiesta di rateizzazione, a condizione che non siano ancora iniziate le procedure di recupero coattivo/esecutivo. Il Funzionario responsabile del tributo può concedere la dilazione in:
 - a. un massimo di 36 rate mensili per importi da rateizzare fino al € 25.000,00.=;
 - b. un massimo di 60 rate mensili per importi da rateizzare superiori a € 25.000,01.=
- Quando la richiesta di dilazione riguarda importi complessivi superiori a € 50.000.00.= la dilazione viene concessa a condizione che l'interessato presenti idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 3. Qualora il contribuente non indichi in numero di rate da dilazionare, sarà il Funzionario responsabile a stabilire il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
- 4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, il contribuente può chiedere, per una sola volta, una prorogata alla dilazione in essere e fino ad un massimo di:
 - a. 48 rate mensili per importi fino a € 25.000,00.=;
 - b. 72 rate mensili per importi superiori a € 25.000.01.=.
- 5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
- 6. Il mancato pagamento entro i termini di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, dopo espresso sollecito, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione, senza possibilità di nuova rateizzazione, e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

Art. 45 Rimborsi e compensazioni

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2. Nei casi dell'esercizio di autotutela il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
- 3. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della guale si chiede la restituzione.
- 4. Su richiesta scritta del contribuente o d'ufficio, è consentita la compensazione tra crediti e debiti riferiti a tributi propri del Comune.

Art. 46 Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti che per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al tasso legale di interesse vigente, con maturazione giornaliera dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

Art. 47 Sospensione ed accollo del versamento

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
- 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

CAPO VII RECLAMO, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Art. 48 Reclamo e mediazione

- 1. Per le controversie di valore non superiore a euro 50.000,00.= il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo del D. Lgs. 546/1992.
- 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
- 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente alla Commissione Tributaria decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
- 4. L'esame e l'istruttoria del reclamo e della proposta di mediazione avviene ad opera di una commissione formata dal Funzionario responsabile del tributo e dal personale dell'ufficio tributi che non ha seguito l'istruttoria del provvedimento. Nei casi particolarmente complessi o tecnici può essere chiesta la collaborazione di altro personale dell'ente. La commissione redigerà un verbale ove saranno riassunte le motivazioni della decisione finale. Per la tassa sui rifiuti TARI e TARES la procedura è svolta dal soggetto gestore incaricato della riscossione ed accertamento, con le modalità indicate in uno specifico atto.
- 5. Se la commissione non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può:
 - a. formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa:
 - b. inviare una comunicazione di diniego motivata, sempre tenuto conto all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- 7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge.
- 9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art. 49 Conciliazione fuori udienza

- 1. Se in pendenza di giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
- 2. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50 Conciliazione in udienza

- 1. Ciascuna delle parti entro il termine stabilito dall'articolo 32 comma 2 del D. Lgs. n.546/1992, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
- 2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
- 3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 4. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 51 Definizione e pagamento delle somme dovute in conciliazione

- 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
- 2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
- 3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il Comune provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 218/1997 e dagli art. 31 e seguenti del vigente regolamento comunale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 53 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2020 01/01/2024.